

Parere, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, sullo schema di D.P.R. recante: "Regolamento, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese".

Rep. Attin. 77 - CU olel 26/11/2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 26 novembre 2009

VISTO l'art. 38, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che, con uno o più regolamenti, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per la Semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e previo parere della Conferenza Unificata, siano stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento delle "Agenzie per le imprese", previste dal comma 3, lettera c) del suddetto articolo e le forme di vigilanza su di esse;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che disciplina i centri di assistenza tecnica;

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, abrogando il Regolamento (CEE) n. 339/93, e che prevede, al Capo II, organismi accreditati alla valutazione della conformità di opere o progetti;

VISTO l'art. 9 del D.Lgs, 28 agosto 1997, n. 281, che disciplina le funzioni della Conferenza Unificata;

VISTO lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese", approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009 e trasmesso in data 2 luglio 2009 (Prot. n. 3103 P-2.17.4.12);

VISTI gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 17 novembre 2009, nel corso della quale le Regioni, nell'esprimere parere favorevole allo schema di provvedimento in esame, hanno consegnato un documento contenente alcune richieste di modifica all'articolato, discusse nel corso dell'incontro e considerate soltanto in parte accogli/bili dal Ministero dello sviluppo economico, che ha proposto una diversa formulazione dell'art.3 e una integrazione dell'art.5 dello schema;

VISTI gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 25 novembre 2009, nel corso della quale è stato discusso e valutato il documento di emendamenti presentato congiuntamente dalle Regioni e dall'ANCI;

See Ministry

roma, 2004 - Istriuto poligrapico e zecoa dello stato s.p.A.





CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il nuovo testo, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico in data 26 novembre 2009 (prot. CSR 5125 P-2.17.4.12), che apporta allo schema di regolamento le modifiche concordate con le Regioni e gli Enti locali nel corso della riunione sopra indicata;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole al provvedimento in esame, ad eccezione della Regione Emilia-Romagna, che ha espresso parere negativo in quanto riscontra in esso alcuni profili di incostituzionalità;

CONSIDERATO che l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole allo schema di regolamento in esame

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui în premessa, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, sullo schema di D.P.R. recante: "Regolamento, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

To YEAR

Il Presidente On le Raffaele Fitto

PER COPIA CONFOR

Mod. UTLOIS-CON



Consiglio di Stato Segretariato Generale

N.	977/20	10
Risp N.	osta a nota d	el Div.
	GETTO: GOLAME	NTO:
AG	ENZIE PI	ER LE IMPRESE
Alle	gati N.	
MI	NISTRI I	A DEL CONSIGLIO DEI MINISTRO PER LA AZIONE NORMATIVA
()

Roma, addi 15.03, 2010

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero 281/2010 emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco indicato.

ROMA

Il Segretario Generale

Numero 977 1200 e data 15/3/2010



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2010

NUMERO AFFARE 00281/2010

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la semplificazione normativa.

Schema di regolamento concernente le "Agenzie per le imprese" ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota MSN 66- P- 2.65.1.6.1 del 18 gennaio 2010, pervenuta il successivo 22 gennaio con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la semplificazione normativa - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere

Giuseppe Roxas;

Premesso:

L'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel disporre in ordine alla semplificazione e al riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) – anche in attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 – rimette ad un regolamento ex articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 l'adozione della relativa disciplina.

Lo schema di tale regolamento, predisposto dall'Amministrazione, è stato esaminato dalla Sezione nella odierna Adunanza e forma oggetto di separato parere.

Uno dei punti qualificanti dell'impianto semplificatorio di cui al su citato articolo 38 (comma 2, lettera c), consiste nella possibilità per gli imprenditori di affidare a soggetti privati accreditati, denominati "Agenzia per le imprese" il compito di attestare la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività, a valle della relativa istruttoria che, in caso di esito positivo costituisce dichiarazione di conformità con valenza di titolo autorizzatorio per le pratiche rientranti nell'attività vincolata della P.A..

Sottolinea l'Amministrazione come la possibilità di rivolgersi ai tali Agenzie consenta alle imprese di superare le eventuali problematiche connesse all'utilizzo della modalità telematica, stabilito in via esclusiva per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, agevolando la corretta osservanza dei rapporti con i SUAP.

In relazione al rilievo dei compiti attribuiti alle Agenzie, il comma 4 dell'articolo 38 del d.l. n. 112 prevede che: "Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali".

In attuazione di tale autorizzazione è stato predisposto lo schema di regolamento in esame, che si compone di otto articoli e di un allegato e sul quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Ministri interessati e della Conferenza unificata.

Considerato:

Osserva preliminarmente il Collegio che il raccordo tra il

regolamento in esame e quello relativo alla semplificazione e riordino del SUAP – che disciplina le funzioni e l'attività delle Agenzie – è attuato mediante il richiamo nel testo di tale ultimo regolamento.

A tal fine, nell'ambito delle definizioni recate nell'articolo 1 dello schema, alla lettera g), la disciplina regolamentare del SUAP è designata con riferimento al comma 2, dell'articolo 38 del decreto legge n. 112 del 2008; si rimette alla valutazione dell'Amministrazione, ove possibile in relazione alle modalità di pubblicazione, l'opportunità di indicare il richiamato regolamento con i relativi estremi, a fini di maggior chiarezza.

L'articolo 2, nello stabilire il regime giuridico delle Agenzie, quali soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria, soggiunge l'espressione "per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale" che appare decisamente ultronea e deve essere eliminata, risultando le esigenze poste a base della istituzione delle Agenzie chiaramente definite dalla normativa primaria.

Ai requisiti e modalità di accreditamento è dedicato l'articolo 3 dello schema; oltre ad alcuni requisiti generali, strutturali e di garanzia validi per tutte le Agenzie, l'articolo, richiamando l'allegato al regolamento, prevede in concreto due livelli di accreditamento - relativi il primo alle attività vincolate (D.I.A.) e il secondo che abilita l'Agenzia ad espletare l'istruttoria dei procedimenti aventi natura discrezionale - caratterizzati dal possesso di un diverso livello di certificazione di conformità della struttura, secondo le qualifiche

indicate nell'allegato medesimo.

In coerenza con la normativa primaria, l'articolo non pone limiti sul numero delle Agenzie in ambito nazionale o regionale, lasciando così libero l'imprenditore nella scelta del soggetto cui rivolgersi.

Rileva la Sezione come, al fine di dare immediata operatività al sistema, nell'allegato al regolamento è previsto che, in attesa della certificazione necessaria ai fini dell'accreditamento per le attestazioni concernenti attività vincolata, sia possibile l'esercizio in via provvisoria delle attività previa stipula di una polizza fideiussoria pari al 30% del valore della assicurazione sottoscritta.

Trattandosi di prescrizione valevole a regime, appare necessaria una specifica disposizione che definisca tale "accreditamento provvisorio" nell'ambito della procedura di rilascio disciplinata dall'articolo 3 dello schema.

Sempre in tema di allegato, quest'ultimo acclude, espressamente richiamandoli, i settori di accreditamento secondo la classificazione EA, incorporandoli in tal modo nell'allegato e destinandoli pertanto alla pubblicazione.

Sotto tale profilo si rimette alla valutazione dell'Amministrazione l'opportunità di agire mediante richiamo o di farne oggetto di un sub-allegato, anche ai fini di facilitare possibili future variazioni della classificazione in questione, utilizzando i previsti decreti interministeriali (articolo 7 dello schema).

L'articolo 3 dello schema inoltre nel definire al comma 3 la

tempistica del rilascio del provvedimento di accreditamento, prevede un termine di 30 giorni per la conclusione dell'istruttoria, ad opera delle varie amministrazioni interessate ed un successivo termine di 60 giorni per l'adozione del provvedimento finale.

Tenuto conto degli adempimenti richiesti, i suddetti termini appaiono incongrui; fermo restando il termine finale, appare logico invertire i due termini.

Infine, in ordine al ristoro dei costi amministrativi riferibili alla procedura di accreditamento, (comma 5), appare preferibile sostituire l'incipit del comma con la seguente formulazione: "Alla copertura dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi...".

Gli ultimi articoli dispongono in ordine agli obblighi informativi, alle attività di vigilanza e controllo e alla divulgazione informativa con prescrizioni in ordine alle quali non si hanno osservazioni da formulare e ribadiscono la clausola di invarianza della spesa.

Conclusivamente, lo schema trasmesso può essere condiviso, salve le osservazioni sopra formulate e pertanto il Collegio esprime parere favorevole.

Accluso al parere, del quale forma parte integrante, si trasmette copia del testo esaminato, recante talune correzioni formali; si raccomanda peraltro una accurata rilettura del testo definitivo per adeguarlo alla nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001 (in supplemento ordinario della G.U. 3 maggio 2001, n. 101).

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le suesposte osservazioni.

L'ESTENSORE

Giuseppe Roxas

IL PRESIDENTE

Giaricarlo Coraggio

IL SEGRETARIO

ALLEGATO

SCHEMA DI REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 38, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, CONCERNENTE LE AGENZIE PER LE IMPRESE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e p) della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 38, comma 3, lett. c) e comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTO il Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 luglio 2008;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1 (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "agenzia per le imprese" (di seguito Agenzia): il soggetto privato accreditato di cui all'articolo 38, comma 3, lett. c) e comma 4, del decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che svolge funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l'accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa;
 - b) "amministrazioni": le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
 - c) "camere di commercio": le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
 - d) "decreto-legge": il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - e) "DIA": la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - f) "dichiarazione di conformità": l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa;
 - g) "Regolamento SUAP": regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge;

- h) "registro imprese": il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;
- i) "sportello unico per le attività produttive" (di seguito SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento;
- l) "portale": il sito web, individuato dal Regolamento SUAP, che costituisce riferimento per imprese e soggetti da esse delegati e che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con le amministrazioni interessate;
- m) "accreditamento": attestazione resa dal Ministero dello sviluppo economico del possesso da parte dell'Agenzia dei requisiti per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento.

Articolo 2 (Agenzie per le imprese)

- 1. Le Agenzie sono soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale. Per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento.
- 2. Possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata:
 - a. salve le disposizioni attuative del capo II del regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del predetto regolamento;

b. organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di

opere secondo le vigenti disposizioni;

c. associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali;

d. centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed altri Centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi regionali di settore;

e. studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per

le attestazioni di competenza.

3. Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, fatti salvi i parte discrezionale da attività comportino procedimenti dell'Amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano Fa dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.

Articolo 3 (Requisiti generali per l'accreditamento)

1. Le Agenzie, ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. m), presentano istanza al Ministero dello sviluppo economico. L'istanza che contiene l'indicazione dettagliata della o delle specifiche attività economiche per le quali l'Agenzia chiede l'accreditamento e l'ambito territoriale, almeno regionale, in cui l'Agenzia intende operare, è corredata della documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico amministrativa rispondente a criteri di competenza, indipendenza e terzietà, secondo le indicazioni specificate nell'allegato al presente regolamento, nonché, di copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti

dallo svolgimento delle attività per le quali viene richiesto l'accreditamento, valida per tutta la durata dell'accreditamento stesso. La garanzia è prestata per un massimale determinato in funzione delle attività che l'Agenzia intende svolgere, non inferiore ai limiti specificati nell'allegato.

- 2. Salve le disposizioni attuative del capo II del regolamento CE n. 765/2008, le istanze presentate al Ministero dello Sviluppo economico, ove concernenti materie 7 rientranti nella competenza di altre Amministrazioni statali, delle Regioni e delle 2 Province Autonome vengono inoltrate a cura dello stesso Ministero, nella sua 3 funzione di coordinamento, alle Amministrazioni competenti, alle Regioni e alle 2 Province Autonome interessate per la relativa istruttoria, cad va conclusa entro 1 trenta giorni dal ricevimento. All'esito dell'istruttoria le conseguenti proposte di accreditamento sono inoltrate al Ministero dello sviluppo economico che provvede ad adottare il relativo provvedimento entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si applica l'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale provvedimento di accreditamento, di durata almeno triennale, evidenzia le attività specifiche che l'Agenzia è abilitata a svolgere e l'ambito territoriale di riferimento.
- 3. Nel rispetto dei vincoli e degli obblighi ordinamentali vigenti, in relazione alla modalità organizzativa prescelta, ciascuna Agenzia adotta un proprio statuto e provvede a dare pubblicità, anche sul portale, delle attività per le quali è accreditata ai sensi del comma 1.
- 4. Non sussistono limiti all'accreditamento di più Agenzie sul medesimo territorio regionale o nazionale; eventuali accordi limitativi della concorrenza sono nulli e comportano la revoca del provvedimento di accreditamento.
- 5. I costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo costituiscono tariffa a carico dell'Agenzia da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
- 6. Restano salve le disposizioni previste dal regolamento di cui all'art.5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 in attuazione dell'art.112 del medesimo decreto.

Articolo 4 (Obblighi informativi)

1. Le Agenzie comunicano immediatamente al SUAP, tramite il portale, le dichiarazioni di conformità costituenti titolo autorizzatorio rilasciate, le

attestazioni rese a supporto degli Sportelli Unici e le istanze per le quali è stata accertata la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attività di impresa.

- 2. Le Amministrazioni competenti tengono conto di tali informazioni, raccolte in una banca dati integrata con il portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 5.
- 3. Le Agenzie comunicano, in modalità telematica, al SUAP territorialmente competente i procedimenti e le attività che intendono svolgere.

Articolo 5 (Attività di vigilanza e controllo)

- 1. Il Ministero per lo sviluppo economico vigila sull'attività delle Agenzie per la durata dell'accreditamento stesso. In caso di rilievo d'ufficio o su segnalazione, anche da parte di regioni, dei comuni e di altre amministrazioni pubbliche, di eventuali inadempienze, disfunzioni o irregolarità, ne dà comunicazione all'agenzia interessata.
- 2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Agenzia è tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate, ovvero osservazioni.
- 3. Se le misure adottate o le osservazioni fornite dall'Agenzia sono valutate insufficienti o, in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2, il Ministero, sentite le amministrazioni competenti, adotta le conseguenti determinazioni relative anche alla eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento
- 4. Al fine di garantire la rispondenza dei servizi resi dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e delle imprese, e di promuovere il miglioramento dei relativi livelli di efficienza, i Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita Unioncamere, predispongono linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di vigilanza al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e almeno ogni triennio successivo.

Articolo 6

(Attività di divulgazione informativa)

- 1. Il portale rende disponibile l'elenco delle Agenzie accreditate specificando l'ambito territoriale in cui operano e le attività per le quali sono accreditate nonché i relativi aggiornamenti.
- 2. I provvedimenti di accreditamento, sospensione e revoca, pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale Regionale, sono inseriti per esteso in apposita sezione del portale.

Articolo 7 (Allegato)

1. Le modifiche all'allegato di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentiti i Ministri per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Articolo 8

(Clausola di invarianza)

- 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Sono esclusi contributi o sovvenzioni di qualsiasi tipo a carico della finanza pubblica per il funzionamento delle Agenzie.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.